



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 3° sez. Lavoro -

Il Giudice unico dr.ssa XXXX XXXXXX in funzione di giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 29.4.2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°XXXXX\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente

TRA

XXXX XXXX rapp.ta e difesa dagli avv.ti S. Russo, N. Zampieri, G. Rinaldi, W. Miceli, F. Ganci in virtù di procura allegata al ricorso

Ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro p.t. Ufficio scolastico regionale per il Lazio ambito territoriale per la Provincia di Roma rapp.to e difeso dagli avv.ti AXXXXX ed XXXX XXXX ai sensi dell'art.417 bis c.p.c.

Convenuti

OGGETTO: assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26.6.2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che era docente iscritta nella graduatorie provinciali per le supplenze, che era in servizio con contratto a tempo determinato presso l'Istituto scolastico indicato, aveva prestato servizio nell'a.s. 2018\2019 con contratto dal 24.10.2018 al 30.6.2019, nell'a.s. 2019\20 con pluralità di contratti dal 26.9.2019 al 8.6.2020, nell'a.s. 2020\2021 con contratto dal 16.12.2020 al 30.6.2021 e nell'a.s.



2022\23 dal con contratto dal 13.9.2022 al 31.8.2023, che in tali anni non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente poiché per effetto dell'art.1 co.121. l.n.107\2015 il beneficio con valore pari alla somma annua di E.500,00, era riconosciuta al solo personale assunto a tempo indeterminato, che tale diverso trattamento non trova giustificazione essendo gli obblighi di formazione posto a carico altresì dei docenti assunti a termine per effetto dell'art.282 d.lg.n.297\1994, che l'illegittimità del diverso trattamento era stata riconosciuta dalla richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della CGUE, che l'art.1 l.n.107\2017 configura la violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, ha chiesto in via principale, previa disapplicazione degli art.1 l.n.107\2017 co.121 - 122-123-124, 2 d.p.c.m. 23.9.2015, di accertare il diritto di parte ricorrente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici suindicati e di condannare il Ministero convenuto ad assegnare alla stessa la carta elettronica o strumento equipollente accreditando sulla stessa la somma di E.2000,00 e, in subordine, previo accertamento dell'inadempimento all'obbligo formativo, di condannare il Ministero convenuto ad assegnare alla stessa la carta elettronica o strumento equipollente a titolo di risarcimento del danno anche in forma specifica , oltre spese di giudizio.

Si è costituito il Ministero convenuto eccependo l'insussistenza della violazione della Direttiva comunitaria richiamata, l'inammissibilità di trasformare il beneficio in erogazione in denaro; ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese. Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate in ricorso.

Va preliminarmente affermata la competenza per territorio del Tribunale adito atteso che all'epoca di instaurazione del presente giudizio parte ricorrente era titolare di contratto di lavoro a



tempo determinato per l'attività di docenza presso Istituto scolastico sito nel Circondario di questo Tribunale.

Sempre in via preliminare va rilevata la sussistenza dell'interesse ad agire; la permanenza del docente nell'ambito del sistema scolastico (iscrizione nelle g.p.s.) determina la attualità della tutela all'interesse bilaterale all'aggiornamento ed alla formazione senza che possa attribuirsi rilevanza alla cessazione dell'incarico di supplenza mentre, nel caso di fuoriuscita dal sistema scolastico, l'interesse ad agire permane sotto l'esclusivo profilo risarcitorio con i connessi oneri di allegazione e prova, come evidenziato dalla Suprema Corte che con la sent.29961\2023 ha risolto le divergenze della giurisprudenza di merito in ordine alle questioni preliminari e di merito inerenti il riconoscimento della carta in oggetto ai docenti assunti a tempo determinato (Cass. sent.29961\2023).

L'attribuzione in oggetto è disciplinata dalla l. n.107/2015 che all'art.1 co.121 dispone: «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti



con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»; si precisa, poi, che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».

Nella richiamata sentenza la Suprema Corte ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine:" 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano



fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico".

Con particolare riferimento al dato temporale in termini di didattica annuale che condiziona il riconoscimento della carta in favore del docente assunto a termine la Suprema Corte richiama l'art.4 l.124\1999 che ai co 1 e 2 disciplina le supplenze a seguito di vacanza su organico di diritto ed organico di fatto osservando: "Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il



ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo".

In ordine al conferimento di pluralità di incarichi a termine nel corso della medesima annualità scolastica è intervenuta la Suprema Corte con ordinanza n.7254\2024 rimarcando i rilievi già espressi nella richiamata sentenza n.29961 quanto alla distinzione tra incarichi conferiti su posto in organico di diritto o di fatto e incarichi conferiti dopo il 31 dicembre "su posti resisi disponibili per qualsivoglia ragione e destinati a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi".

Al di fuori dell'incarico su posto in organico di diritto ovvero di fatto per la configurabilità dell'annualità delle supplenze temporanee complessivamente intese, che costituisce condizione della comparabilità, non è, dunque, sufficiente la mera sommatoria dei giorni di servizio svolti dovendo accertarsi l'abuso del diritto il quale *"non può configurarsi... salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al Ministero, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)"*. (Cass. Sent. n.29961 cit. e ord.n. 7254\cit).

In applicazione dei richiamati principi si osserva che quanto all'a.s. 2019\2020 la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di contratti a termine conferiti dal medesimo dirigente scolastico in sostituzione di diverse docenti senza che siano stati assolti gli specifici oneri di allegazione e prova relativamente all'all'uso improprio del potere di autorganizzazione dell'ente in relazione ai parametri esemplificativamente indicati nella sentenza richiamata.



A modifica del precedente orientamento già espresso da questo Giudicante con altra pronuncia, la domanda va, perciò, respinta quanto all'a.s. 2019\2020.

Quanto alle ulteriori annualità, dai contratti a termine in atti emerge che alla ricorrente è stato conferito incarico di supplenza su posto in organico di fatto quanto agli aa.ss. 2018\2019,2020\2021 e su posto in organico di diritto quanto all'a.s. 2022\2023.

Alla luce di tali principi deve affermarsi, nel caso di specie, l'equiparazione della ricorrente ai docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento della carta docente limitatamente a tali aa.ss., previa disapplicazione dell'art.1 co.121 l.n.107 cit.

Va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico nella misura della somma annua di E.500,00 mediante l'attribuzione della carta elettronica ai sensi dell'art.1 co.121 l.n.107 cit. per i suindicati anni scolastici, somma complessivamente pari ad E.1500,00.

Le spese seguono la soccombenza tenuto conto della serialità del contenzioso.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all'art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa. ss. 2018\2019, 2021\2022 e 2022\2023, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire alla\al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.1500,00 , oltre interessi legali;

rigetta nel resto;

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.

Si comunichi



Roma 29.4.2024

Il Giudice

